

Comitato A.N.D.O.S. di Tolmezzo ODV

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

COMITATO DI TOLMEZZO "Matilde Cucchiaro"

Sede legale - Via G.B. Morgagni, 18 (ingresso ospedale) 33028 Tolmezzo - UD

Orario di apertura: lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30

Tel/Fax 0433 488700 e-mail: andostolmezzo@gmail.com www.andostolmezzo.org
C.F.93003640302 C/C Postale n. 11612330 - PrimaCassa - IBAN IT41A0863764320000023049294



VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

del 25 maggio 2022 ore 17,30

presso sala parrocchiale - Via Lequio 4 - TOLMEZZO

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche Statuto Comitato A.N.D.O.S. di Tolmezzo ODV
- 2) Varie ed eventuali

Alle ore 17.30 la Presidente del Comitato, Sonia Piller Roner, apre l'Assemblea.

Risultano presenti le /i seguenti Socie/i:

Armellini Paola

Benacchio Leandro

Deotto Nadia

Felisatti Marcella

Mazzolini Vera

Piller Roner Sonia

Spiluttini Luisa

Sulligoi Maria Teresa

Zoppolato Luisa

Deleghe n.9 allegate al presente verbale.

Relativamente al punto 1 all'o.d.g., la Presidente espone le motivazioni che hanno portato a rivedere lo Statuto approvato nel settembre 2020.

In particolare fa riferimento alla comunicazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - fvg (vedi allegato); alla luce della nota riportata, si è provveduto a rivedere il documento statutario con la collaborazione del Consulente legale del CSV regionale e sono state fatte alcune modifiche in particolare agli articoli 1, 5, 7, 11, 12 e 14.

Letto lo Statuto, viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti da porre all'attenzione dell'Assemblea, la riunione si conclude alle ore 18.

La Segretaria
Luisa Zoppolato

Luisa Zoppolato

La Presidente
Sonia Piller Roner

Sonia Piller Roner



REGISTRATO a TOLMEZZO, il 13/06/2022
Al N° 438 SE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati e ESENTE
consegnato in pari data 13/06/2022
il Funzionario - 3° d'Area
INNO TASSOTTI

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



STATUTO

COMITATO A.N.D.O.S. DI TOLMEZZO - ODV

ART. 1 - Denominazione

È costituita l'organizzazione di volontariato non riconosciuta con denominazione "Comitato A.N.D.O.S. di TOLMEZZO - ODV" di seguito, in breve, "Comitato". Il Comitato è finalizzato allo studio, all'informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori sulla mammella.

Il Comitato rappresenta organizzazione autonoma locale riconosciuta e affiliata all'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno -A.N.D.O.S.- "Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) in forma abbreviata "A.N.D.O.S. - ONLUS", e di seguito "A.N.D.O.S. Nazionale", con la quale coordina la propria attività anche in relazione a quelle di carattere nazionale. La costituzione del Comitato è sottoposta e subordinata al riconoscimento del Consiglio Direttivo Nazionale, previo accertamento della idoneità della struttura e del perseguimento dei fini dell'Associazione Nazionale. Il Comitato è iscritto quale Socio ordinario ad A.N.D.O.S. Nazionale.

ART. 2 - Sede

Il Comitato ha sede legale e operativa nel comune di TOLMEZZO.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

ART. 3 - Durata

La durata del Comitato è illimitata.

Il Comitato si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 c.c.:

- nel caso il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

ART. 4 - Norme regolamentari

Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, condivide l'art. 4 dello Statuto Nazionale dell'A.N.D.O.S. Nazionale di cui persegue le finalità, è un Ente del Terzo settore e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico. Essi vincolano alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituiscono le regole fondamentali di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 5 - Oggetto

L'organizzazione esercita in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, consulenti legali);

Sara Keller Rauer

- portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza.

Il Comitato, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare il Comitato si propone di:

- svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
- svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
- organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
- promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione soprattutto nel campo della ricerca, della formazione e aggiornamento professionale;
- sostenere economicamente le donne operate nel loro percorso di cura per spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del Comitato potrà essere svolta con piena autonomia operativa ed amministrativa esclusivamente nel territorio della provincia di Udine, in cui non si possano creare interferenze con altri Comitati A.N.D.O.S.

Il Comitato di Tolmezzo potrà, altresì, svolgere le attività indicate nello Statuto al di fuori del territorio sopra individuato, purché l'attività sia effettuata in pieno coordinamento con altri Comitati aderenti ad A.N.D.O.S. Nazionale eventualmente operanti nello stesso territorio, previo assenso del Coordinatore Nazionale o dei suoi delegati.

Sara Xiller Rauer

Collaborazioni con associazioni diverse dalla rete associativa di A.N.D.O.S. Nazionale dovranno ottenere l'approvazione formale del Presidente Nazionale.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Amministrazione e Patrimonio

Il Comitato trae le proprie risorse economiche da: quote associative e contributi associativi di privati o di enti pubblici; contributi ricevuti da A.N.D.O.S. Nazionale; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; rendite di beni mobili e immobili pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; altre entrate espressamente previste dalla legge. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso.

Il Comitato tiene i libri contabili secondo quanto previsto dalle normative vigenti inerenti gli Enti di Terzo Settore.

Al Comitato vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 - Associati

L'adesione al Comitato è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 5; in particolare coloro che intendono ottemperare all'assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l'assistenza delle donne in generale. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o no profit a condizione che il loro numero non superi il 50% delle ODV associate.

Il numero dei Soci non potrà mai essere inferiore a 7 persone fisiche; se il numero diviene inferiore, si dovrà provvedere entro un anno, ad integrare il numero dei Soci.

Non possono essere previsti Soci temporanei.

Non esistono limiti o discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione al Comitato è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve comunicare la deliberazione all'interessato entro sessanta giorni, con le specifiche motivazioni. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

Saverio Xiller Rauer

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota associativa annua secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà concedere, a discrezione del Consiglio Direttivo, la qualifica di membri benemeriti, a persone fisiche o ad altri Enti del Terzo Settore, che si distingueranno per il loro impegno nella realizzazione delle finalità statutarie. Essi si dividono in:

Membri sostenitori: il Consiglio Direttivo può conferire la presente qualifica a chiunque sostiene economicamente l'attività del Comitato condividendone le finalità.

Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo di contributo dovuto per ottenere la qualifica di Membro sostenitore.

Membri onorari: questa qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo a enti o persone fisiche che attraverso la loro opera abbiano reso al Comitato particolari servizi o si siano distinti particolarmente per il proprio operato.

Sia i membri sostenitori che quelli onorari non avranno diritto di voto in sede di assemblea e non saranno mai considerati soci della stessa, in quanto figure esterne all'associazione, e quindi non iscritti nel libro degli associati.

La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto del Comitato, o abbia creato grave pregiudizio al Comitato stesso, ad altri Comitati A.N.D.O.S. o ad A.N.D.O.S. Nazionale può essere escluso dall'organizzazione su deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Contro questa decisione l'associato potrà entro 60 (sessanta) giorni presentare ricorso al Collegio dei Probiviri di A.N.D.O.S. Nazionale a mezzo lettera raccomandata a.r. e per conoscenza al Presidente del proprio Comitato. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

ART. 8 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'organizzazione hanno:

il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Scava Xiller Racer

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 9 - Volontari

È previsto il reclutamento per compiti operativi di volontari (donne operate al seno e non e figure professionali) che vengono avviate all'attività del Comitato.

Sono inseriti in un corso di formazione con partecipazione ed incontri di aggiornamento per formazione permanente, tenuto a cura di A.N.D.O.S. Nazionale.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo(o organo di amministrazione);
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti al Comitato, regolarmente iscritti nel libro Soci alla data della comunicazione di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con avviso scritto, che deve essere inviato almeno quindici giorni prima, specificando il giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Sara Keller Raver

L'Assemblea può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Compiti dell'Assemblea:

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altro associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto, In ogni caso è necessario una maggioranza qualificata e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 - Consiglio Direttivo o organo di amministrazione

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, che può essere composto da un numero dispari minimo di tre ad un massimo di nove membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle ODV associate.

Possono essere candidati a membri del Consiglio Direttivo tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- redigere uno o più regolamenti interni al fine di regolare il corretto funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio di esercizio e quello sociale;
- convocare l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e predisporre l'ordine del giorno;
- nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- esaminare le domande di ammissione dei Soci;
- conferire incarichi o rappresentanze e aprire sedi operative;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno cinque Consiglieri o dalla maggioranza dei consiglieri se in numero minore a 5.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di votazione con parità il voto del Presidente ha valore doppio.

È tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Saverio Xilleri Pavia

ART. 13 – Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Comitato in qualità di Socio Ordinario di A.N.D.O.S. Nazionale può proporre il proprio candidato per le cariche sociali di A.N.D.O.S. Nazionale purché sia maggiorenne di età, appartenga al Consiglio Direttivo del Comitato e rispetti le modalità e requisiti previsti dal regolamento elettorale.

Per le elezioni del Consiglio direttivo nazionale il Presidente può delegare alternativamente un altro rappresentante del Consiglio Direttivo del proprio Comitato oppure un Presidente di altro Comitato.

Ogni partecipante all'Assemblea Nazionale non può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 14 – Scritture contabili

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.
- e) Registro dei volontari.

I primi tre libri, di cui alle lettere a), b) e c), devono essere tenuti dal Consiglio Direttivo, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi sociali previsti).

L'associazione dovrà, inoltre, adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13,14 e 17 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali nella seguente modalità:

- Presa visione presso la sede dell'associazione previo appuntamento con la segreteria.

ART. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di Controllo(se obbligatori ai sensi dell'art.30-31 del d.lgs. 117/2017)

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida disciplinate dal Decreto ministero del lavoro 4 luglio 2019 . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - Rappresentanza

La rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Comitato.

Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non membri del Comitato, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.

Il Presidente o in suo impedimento il Vice-Presidente rappresenta l'organizzazione a tutti i livelli ed a tutti gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto della normativa vigente. Il Presidente mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo di A.N.D.O.S. Nazionale e ha il compito di far osservare al proprio Comitato le direttive d'indirizzo ed il coordinamento nazionale di A.N.D.O.S. Nazionale.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Direttivo e dell'assemblea generale dei Soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

ART. 17 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Tesoriere deve presentare il rendiconto dell'esercizio decorso al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito). Tale rendiconto insieme alla relazione illustrativa dello stesso e alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti (se istituito) viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto d'esercizio deve essere depositato presso la sede del Comitato e può essere consultato da ogni membro dell'Associazione, su richiesta scritta al Comitato Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni su documenti visionati.

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 18 – Collegio dei Proviviri

Per le controversie tra Soci, tra Soci e il Consiglio Direttivo o tra il Comitato e A.N.D.O.S. Nazionale relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, gli iscritti, ovvero il Comitato rinunciano esplicitamente a adire l'Autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Proviviri di A.N.D.O.S. Nazionale che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile.

ART. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il

liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS.

ART.20 - Varie

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 co.1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e allo statuto di A.N.D.O.S. Nazionale.

Savia Xella Lorenzini

3	438	13/06/2022	0,00	TIL22L000438000PG
			0,00	codice identificativo per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TIL

